

**DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2015  
46/2015/R/GAS**

**DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS  
NATURALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DI  
BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 febbraio 2015

**VISTI:**

- direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: direttiva 98/34/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, recante *“Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”* (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 17 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello sviluppo Economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e Forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 42/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM);
- il Testo integrato delle connessioni attive, come modificato in ultimo con la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL (di seguito: TICA);
- le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la memoria dell'Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/EEL;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 160/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 160/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 ottobre 2014, 498/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 498/2014/R/GAS);
- il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN "Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines" (di seguito: mandato M/475 EN);
- la norma UNI EN 437 "Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi" (di seguito: norma UNI EN 437);
- la norma UNI 7133, parti 1, 2, 3 e 4 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare (di seguito: norma UNI 7133);
- il Rapporto Tecnico "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" UNI/TR 11537 (di seguito: Rapporto tecnico UNI/TR 11537).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 164/00 prevede che le norme del medesimo decreto legislativo si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito anche: direttive connessioni biometano);
- ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo 28/11, le direttive dell'Autorità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:
  - a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
  - b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
  - c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli *standard* tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
  - d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
  - e) sottopongono a termini perentori, le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
  - f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
  - g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

- h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità, vincolanti fra le parti;
- i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano, non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;
- le previsioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28/11, riflettono tre obiettivi principali:
  - garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas (lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 1);
  - rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti (lettere c), d), e), g), e h) dell'articolo 20, comma 1);
  - garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano (lettere f) ed i) dell'articolo 20, comma 1).
- la Commissione Europea con il mandato M/475 EN ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di predisporre *standard* europei per la definizione delle specifiche di qualità per il biometano usato come carburante e quello da immettere nelle reti del gas naturale;
- è sorto, pertanto, un obbligo di *standstill*, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 98/34/EC, che prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente;
- con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
- l'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013 assegna all'Autorità il compito di fissare le modalità per determinare i consumi energetici degli impianti da sottrarre alle quantità di biometano immesso in rete per la determinazione degli incentivi, al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013 prevede che l'Autorità:
  - a) stabilisca le modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3, ed identifichi le modalità e il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto;
  - b) stabilisca, per i casi di biometano utilizzato nei trasporti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile;

- l'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, impone, fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, alcune limitazioni alle matrici utilizzabili per la produzione di biometano da immettere in rete fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 EN. Il medesimo articolo fa salva la possibilità che i gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale di imporre, in conformità con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti;
- con la deliberazione ARG/gas 120/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- nell'ambito del procedimento, sono stati pubblicati il documento per la consultazione 160/2012/R/GAS e il documento per la consultazione 498/2014/R/GAS;
- con il documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti iniziali per la definizione delle direttive connessioni biometano;
- con il documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in relazione alla definizione delle direttive connessioni biometano e ha esposto i propri orientamenti per l'attuazione delle previsioni del decreto 5 dicembre 2013;
- alla consultazione hanno, tra gli altri, partecipato produttori di biometano (di seguito: produttori), associazioni di produttori, operatori di rete e loro associazioni, il Comitato Italiano Gas (CIG), il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e altri soggetti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al primo degli obiettivi perseguito dal decreto legislativo 28/11, relativo alla necessità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti, in particolare, assume rilevanza l'individuazione delle responsabilità, la definizione degli *standard* di qualità, odorizzazione e pressione, l'individuazione del profilo di immissione nei punti di consegna nonché la definizione del profilo di immissione ammissibile nei punti di consegna;
- con riferimento al profilo della responsabilità:

- nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l’Autorità ha ipotizzato di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l’efficienza tecnica nella gestione delle rete e ha indicato l’esigenza di definire un quadro di regole, che, da un lato, dia i necessari poteri ai gestori di rete per svolgere tali compiti e, dall’altro, garantisca trasparenza, tracciabilità e tutela del servizio;
- nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l’Autorità, confermando l’orientamento espresso nel precedente documento per la consultazione, ha ipotizzato che tale responsabilità sia esercitata in un quadro regolamentare tecnico che, da un lato, limiti l’ambito di discrezionalità in capo al gestore di rete, dall’altro, offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica e favorisca l’assunzione di responsabilità da parte dei gestori medesimi;
- la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, sia produttori, sia operatori di rete, è risultata favorevole all’ipotesi di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l’efficienza tecnica nella gestione delle reti; soltanto alcuni produttori hanno manifestato perplessità in ragione della possibilità che i gestori di rete pongano in atto comportamenti opportunistici;
- quest’ultima osservazione critica non è fondata in quanto dal momento che l’attività di connessione di un nuovo impianto alla rete di distribuzione o di trasporto tipicamente inerisce alle attività di distribuzione e di trasporto medesime. Pertanto, rientra nella responsabilità del gestore della rete anche la connessione degli impianti di biometano e i conseguenti aspetti relativi a sicurezza ed efficienza tecnica della rete. Eventuali rischi di comportamenti opportunistici sono prevenuti dalla regolazione tecnica dell’Autorità, che può esercitare anche i propri poteri di vigilanza e sanzionatori nel caso di violazione da parte degli operatori della medesima regolazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione agli *standard* di qualità del biometano:
  - nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, tenuto conto dell’obbligo di *standstill*, è stato prospettato che il biometano immesso in rete debba avere caratteristiche compatibili con le specifiche previste per il gas naturale e definite dal decreto 19 febbraio 2007;
  - rispetto a tale ipotesi alcuni soggetti hanno rilevato che il decreto 19 febbraio 2007 non consentirebbe di identificare tutte le componenti potenzialmente critiche del biometano e, conseguentemente, non permetterebbe di orientarne in modo concreto la ricerca mediante gli strumenti di controllo della qualità;

- alla luce delle predette osservazioni, la Direzione Infrastrutture ha organizzato, nel mese di luglio 2013, un incontro di approfondimento con i soggetti interessati (gestori di rete, produttori, associazioni di gestori e di produttori, associazioni ambientaliste, il CIG, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, associazioni di categoria di produttori di componentistica). In particolare, l'obiettivo dell'incontro era un confronto tra i diversi soggetti sulla possibilità di utilizzare, in attesa del completamento della definizione di specifiche di qualità a livello europeo (mandato M/475) e del relativo periodo di *standstill*, le norme fissate per il gas naturale con il decreto 19 febbraio 2007;
- nel mese di luglio 2014 è stato pubblicato il rapporto tecnico UNI/TR 11537, nel quale sono contenute indicazioni tecniche per l'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del biometano ottenuto dalla purificazione di gas prodotti da fonti rinnovabili; in particolare, il rapporto chiarisce che il biometano, per essere idoneo all'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione, deve essere un gas con caratteristiche, energetiche e di composizione, conformi alla legislazione vigente (ossia il decreto 19 febbraio 2007) e alla norma UNI EN 437;
- il medesimo rapporto raccomanda anche il rispetto di specifici limiti per quei composti/elementi (ossido di carbonio, silicio, ammoniaca, idrogeno, mercurio, fluoro e cloro), per i quali oggi non esistono prescrizioni normative o legislative nazionali, di cui, tuttavia, sono noti gli effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione o sulle apparecchiature di utilizzo nonché sulla salute e sull'ambiente;
- pertanto, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha confermato l'orientamento espresso nel precedente documento per la consultazione secondo cui, nelle more della definizione delle norme tecniche europee, continuino ad applicarsi le specifiche di qualità di cui al decreto 19 febbraio 2007, nei limiti e nei termini chiariti dal competente CIG nel predetto rapporto UNI/TR 11537. In particolare, l'Autorità ha chiarito che il biometano da immettere in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti per le quali non siano individuati i limiti massimi dal predetto decreto 19 febbraio 2007 e che, a tal fine, devono essere effettuati controlli di qualità volti a verificare l'assenza dei componenti/elementi individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;
- tra le osservazioni pervenute in relazione al documento per la consultazione 498/2014/R/GAS:
  - i. alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di individuare le modalità di controllo dei componenti/elementi indicati nel rapporto UNI/TR 11537;

- ii. il CIG ha segnalato che per ciascun componente/elemento individuato nel rapporto UNI/TR 11537 debbano essere definite le modalità di misura (come, a titolo esemplificativo, controlli continui presso l'impianto o prelievi e analisi in laboratorio a scadenze prestabilite);
  - iii. un'associazione di produttori ha rilevato che il criterio di classificazione introdotto con la norma tecnica UNI/TR 11537 non sarebbe completamente conforme alle previsioni del decreto 19 febbraio 2007. Ha proposto che alcuni parametri (idrocarburi fino a C6+, anidride carbonica, azoto, ossigeno, potere calorifico superiore, indice di Wobbe, punto di rugiada dell'acqua e punto di rugiada degli idrocarburi) siano misurati in continuo e che, nel caso di biometano prodotto con sottoprodotti o biomasse agricole, alcuni componenti (idrogeno solforato, ammoniaca e idrogeno) siano misurati mediante campionamento biennale;
  - iv. alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di poter disporre di strumenti per il blocco o intercettazione delle immissioni in caso di fuori specifica;
  - v. un gestore di rete ha osservato che sarebbe opportuno prevedere che il gestore di rete sia comunque sollevato dalla responsabilità relativa a danni derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dal medesimo rapporto tecnico. In relazione al substrato di provenienza e ai processi di produzione e trattamento del biometano da immettere nelle reti, il medesimo gestore di rete ha rilevato la necessità di declinare, a livello normativo, l'elenco completo delle tipologie di impianti di produzione ammessi e che un ente terzo riconosciuto certifichi che il biometano immesso risponda alle previsioni del decreto 5 dicembre 2013;
  - vi. un soggetto ha sostenuto la correttezza delle considerazioni e del Rapporto tecnico UNI/TR 11537 e delle modalità di monitoraggio dei componenti da esso individuate;
- in relazione alle osservazioni al documento per la consultazione 498/2014/R/GAS in merito agli *standard* di qualità del biometano si fa presente che le osservazioni di cui ai punti iii e v non sono condivisibili dal momento che:
    - sussiste un obbligo di *standstill* che impone agli Stati membri di non adottare, nelle more dell'emanazione delle specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, regole tecniche in materia (che peraltro dovrebbero essere comunicate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE); ciò comporta l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, nei termini chiariti dal competente CIG

nel rapporto UNI/TR 11537; pertanto non è condivisibile l'osservazione di cui al punto iii, in quanto in contrasto con tale assetto;

- in tale contesto, diversamente da quanto osservato al punto v, rientra nella responsabilità del gestore della rete verificare che il biometano da immettere nelle reti del gas sia compatibile con le predette specifiche tecniche e rifiutare la connessione ovvero interrompere immediatamente l'immissione in rete nei casi in cui l'utente della rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti nei punti di immissione. Al contempo, a fronte di tali responsabilità del gestore di rete, sul produttore che intende accedere alla rete grava l'onere di garantire che il biometano immesso rispetti tutte le specifiche imposte dalle norme tecniche vigenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione agli *standard* relativi all'odorizzazione del biometano:
  - i. nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha prospettato la possibilità che la responsabilità in materia di odorizzazione del biometano sia in capo al gestore di rete, che vi provvede nei casi previsti, secondo la legislazione vigente;
  - ii. nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 è stato precisato che, per consentire l'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, è necessario che il biometano sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non siano presenti condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti;
  - iii. nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha rilevato che l'accertamento della compatibilità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas con i processi di odorizzazione richiede necessari approfondimenti e l'eventuale sviluppo di specifiche norme tecniche, nonché l'imposizione in capo ai produttori di specifici obblighi volti a verificare e certificare la natura delle matrici utilizzate per la produzione del biometano;
  - iv. i soggetti partecipanti alla consultazione si sono, in via generale, dimostrati favorevoli all'ipotesi di porre in capo ai gestori di rete la responsabilità relativa all'odorizzazione del biometano;
  - v. un'associazione di gestori di rete ha osservato che è necessario aggiornare la normativa tecnica in tema di odorizzazione e procedere all'accertamento della compatibilità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas con i processi di odorizzazione;
  - vi. un gestore di rete ha evidenziato che la garanzia di odorizzabilità del gas dovrebbe essere posta in capo al soggetto responsabile dell'immissione del biometano in rete. A tal fine, sarebbe opportuno che il produttore/utente producesse una certificazione attestante tale requisito,

- da rilasciarsi da parte di un ente terzo qualificato al momento dell'allacciamento alla rete;
- vii. un soggetto non ritiene necessario sviluppare una specifica norma tecnica per l'odorizzazione del biometano immesso in rete;
- in merito agli *standard* di odorizzazione del biometano non sono condivisibili:
    - l'osservazione di cui al punto vi, in quanto sembra escludere una responsabilità del gestore di rete, per quanto già evidenziato in tema di responsabilità del gestore in relazione agli *standard* di qualità;
    - l'osservazione di cui al punto vii, in quanto la presenza di componenti/elementi che possano annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti rende necessari specifici approfondimenti e l'eventuale integrazione della norma relativa all'odorizzazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione agli *standard* di pressione:
  - nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha ipotizzato che il gestore di rete:
    - definisca le specifiche di pressione;
    - individui per ciascun punto di consegna il valore di pressione minima contrattuale il cui rispetto può essere richiesto in qualsiasi momento;
    - stabilisca in quali casi, in funzione dei quantitativi di gas da trasportare e dell'assetto ottimizzato di rete, il gas nei punti di consegna possa essere ritirato a valori di pressione inferiore al livello minimo garantito;
  - nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS l'Autorità ha confermato le ipotesi sopra citate;
  - la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione si è espresso favorevolmente in merito all'ipotesi che il gestore di rete sia responsabile dell'individuazione e pubblicazione sui propri siti *internet* delle specifiche di pressione del gas immesso;
  - alcuni soggetti hanno segnalato l'esigenza di non pubblicare elementi di identificazione e localizzazione geografica dei punti di immissione per ragioni di sicurezza.
- l'osservazione relativa alla pubblicazione degli elementi di identificazione e localizzazione geografica dei punti di immissione appare condivisibile in relazione agli interessi pubblici evidenziati.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione ai criteri per la definizione del profilo di immissione ammissibile nei punti di consegna:

- nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l’Autorità ha prospettato l’ipotesi regolatoria che il gestore di rete verifichi, con modalità pubbliche e trasparenti, che il profilo di immissione del biometano nel punto di consegna in rete, oltre ad essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale, sia tale da evitare l’insorgere di condizioni di esercizio delle reti gas inaffidabili (ad esempio, per il mancato rispetto dei livelli di pressione massima di esercizio della rete e/o per il mancato rispetto delle pressioni di riconsegna del gas ai clienti finali, ovvero per le anomalie negli assetti fluidodinamici, nonché per le necessità di rilascio di gas in atmosfera);
- nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS l’Autorità ha confermato gli orientamenti espressi nel precedente documento per la consultazione;
- un gestore di rete di trasporto ha evidenziato che la verifica dell’immissibilità nella rete del gas proveniente da giacimenti nazionali di gas naturale viene effettuata, sulla base della regolazione vigente, dal gestore di rete sia al momento della connessione sia, successivamente, durante la programmazione dei flussi di rete da parte dei soggetti utilizzatori della capacità di trasporto;
- le osservazioni suesposte sono coerenti con i principi generali già vigenti; la verifica dell’immissibilità anche durante la programmazione dei flussi di rete attiene, infatti, alla disciplina dell’utilizzo della capacità di trasporto; pertanto, non si ritiene che vi siano ragioni per modificare la regolazione vigente già coerente con tale impostazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all’organizzazione dell’attività di misura in caso di immissione in rete di impianti di produzione di biometano:
  - nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS è stato prospettato che sia adottata una regolazione analoga a quella prevista nei codici di rete dell’impresa maggiore di trasporto per l’immissione di gas naturale da giacimenti nazionali, che ha ad oggetto anche la misura dei volumi e la misura della composizione del gas;
  - nel documento per la consultazione 498/2012/R/GAS l’Autorità:
    - ha ipotizzato, coerentemente con quanto previsto per le immissioni in rete di produzioni nazionali di gas naturale, di prevedere che la responsabilità dell’installazione e della manutenzione dei sistemi di misura nei punti di consegna sia posta in capo al produttore;
    - ha, inoltre, evidenziato come gli impianti di consegna, individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, che sono composti da apparecchiature funzionali al controllo di qualità del biometano,

- alla compressione fino alla pressione di consegna e all'eventuale stoccaggio di volumi non ricevibili dalle reti, nonché i misuratori in uscita dall'impianto di produzione, rientrino nel perimetro degli impianti d'utenza e i costi ad essi connessi siano, conseguentemente, a carico dei produttori, anche per quanto concerne le successive attività di controllo e manutenzione;
- ha formulato l'ipotesi che gli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità siano posti in capo al gestore di rete, mentre quelli di misura della qualità al produttore;
  - è stato, inoltre, prospettato di prevedere, per i casi di utilizzo di carro bombolaio, l'installazione di due sistemi di misura: un primo nel punto in cui il biometano prodotto viene consegnato al carro bombolaio e un secondo nel punto in cui il biometano viene immesso in rete;
- nell'ambito della consultazione i produttori hanno osservato che sarebbe più opportuno attribuire gli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura ai gestori di rete;
- le osservazioni avanzate in merito all'organizzazione dell'attività di misura in caso di immissione in rete di impianti di produzione di biometano non sono condivisibili per le seguenti ragioni:
    - la ripartizione delle responsabilità relative all'installazione e manutenzione dei sistemi di misura e alla raccolta e validazione dei dati riflettono le esigenze di favorire l'efficienza nelle scelte organizzative dei produttori;
    - dal momento che i costi dei sistemi di misura risultano piuttosto elevati, infatti, si ritiene opportuno individuare nel produttore il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano. Ciò anche al fine di evitare la socializzazione di tali costi nonché lo sviluppo di connessioni alle reti di impianti di piccola taglia, di per sé anti-economici, che, nel caso in cui la responsabilità dell'installazione dei sistemi di misura fosse posta in capo al gestore della rete potrebbero aumentare sensibilmente;
    - diversamente, le attività relative alla raccolta e alla validazione dei dati di misura devono essere poste in capo ai gestori di rete che svolgono un importante ruolo di garanzia rispetto alle quantità immesse e prelevate nelle reti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al secondo degli obiettivi perseguiti dal decreto legislativo 28/11, relativo all'esigenza di rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti, l'Autorità nei documenti per la consultazione 160/2012/R/GAS e 498/2012/R/GAS:

- i. ha prospettato la possibilità che il gestore di rete renda pubblici e applichi in modo trasparente e non discriminatorio gli *standard* di qualità, pressione e i criteri per la definizione del profilo di immissione ammissibile nei punti di consegna;
- ii. ha sviluppato alcune ipotesi in relazione a:
  - a) criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
  - b) criteri per la localizzazione del punto di consegna della rete;
  - c) procedimento per l'esame delle richieste di connessione;
  - d) criteri per lo svolgimento di lavori di connessione da parte del richiedente;
- iii. nell'ambito della consultazione sono emerse alcune proposte volte a semplificare il procedimento delineato dall'Autorità;
- iv. rispetto alla durata dei procedimenti prospettata dall'Autorità gli operatori di rete, che hanno partecipato alla consultazione, hanno osservato che sarebbe necessario definire delle estensioni, mentre i produttori hanno ritenuto necessario che fossero previsti tempi più brevi;
- v. quanto ai criteri per la localizzazione del punto di consegna:
  - a) nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che la localizzazione del punto di connessione venga decisa dal gestore di rete sulla base dell'analisi delle condizioni relative alla pressione, alla capacità di trasporto e alla quantità massima ammissibile per l'immissione;
  - b) nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS è stata confermata l'ipotesi illustrata nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS. Inoltre, è stato ritenuto, in ogni caso, necessario che i gestori di rete debbano fornire motivazioni scritte e dettagliate a supporto delle loro scelte;
  - c) la maggior parte di soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha condiviso l'ipotesi relativa alla predisposizione di una procedura per la localizzazione del punto di consegna della rete da parte dei gestori di rete. In particolare alcuni gestori hanno proposto che, in accordo alle previsioni vigenti nei codici di trasporto, la localizzazione del punto di connessione sia concordata tra gestore di rete e soggetto richiedente e opportunamente formalizzata, tramite redazione di apposito verbale;
  - d) un'associazione di produttori ha precisato che l'esito della valutazione di fattibilità dovrebbe comprendere l'individuazione del punto di riconsegna e la stima dei costi e dei tempi di realizzazione, elementi necessari per la valutazione da parte del

produttore; quanto alla durata per la valutazione della fattibilità da parte del gestore di rete, essa non dovrebbe superare due mesi.

- le proposte di cui al punto iii appaiono condivisibili, in ragione di esigenze di semplificazione del procedimento; peraltro tale semplificazione comporta un accorpamento delle fasi originariamente previste in consultazione con la conseguente necessità di concedere ai gestori di rete un tempo più ampio per la predisposizione del preventivo, in coerenza con le esigenze rappresentate al punto iv dai medesimi gestori.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al terzo obiettivo perseguito dal decreto legislativo 28/11, di garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano, nei documenti per la consultazione 160/2012/R/GAS e 498/2012/R/GAS l'Autorità, in coerenza con le proposte relative alla definizione delle procedure per realizzare gli allacciamenti, ha sviluppato alcune ipotesi regolatorie in materia di (i) condizioni economiche per la valutazione di fattibilità della connessione, (ii) di garanzia per la realizzazione della connessione, (iii) di contributo per la connessione, (iv) di modalità di pagamento del contributo e (v) di determinazione delle tariffe per l'uso della rete;
- con riferimento all'aspetto *sub* (i) in sede di consultazione:
  - a) è emersa una generale condivisione dell'ipotesi di prevedere una cauzione a copertura delle spese per lo svolgimento delle verifiche di fattibilità della connessione;
  - b) sono state segnalate alcune criticità rispetto all'ipotesi che il gestore, nel caso in cui non si dia corso alla connessione, possa trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute, in ragione delle complicazioni dal punto di vista gestionale che tale previsione comporterebbe e del contenzioso che potrebbe instaurarsi sulla correttezza dell'ammontare trattenuto;
  - c) un'associazione di produttori ha proposto che la cauzione sia commisurata alla potenza di impianto e alla tipologia di connessione e che il gestore, ai fini della quantificazione della cauzione per la predisposizione del preventivo per la connessione, debba ricevere un compenso proporzionato alla complessità dello studio relativo;
- le osservazioni *sub* (i), c) non risultano condivisibili in quanto introdurrebbero elementi di eccessiva complessità gestionale;
- con riferimento all'aspetto *sub* (ii):
  - a) nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, è stata prospettata la possibilità di prevedere che la garanzia sia prestata a copertura delle spese previste per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e comprende anche la spesa prevista dal gestore di rete per l'eventuale gestione del rilascio delle autorizzazioni;

- b) la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso gli orientamenti espressi in consultazione. Un'associazione di produttori ha osservato correttamente che, in caso di realizzazione in proprio della connessione, il produttore non debba corrispondere nessuna garanzia al gestore di rete;
- con riferimento all'aspetto *sub* (iii):
  - a) nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto che, nell'economia del decreto legislativo 28/11, la fissazione dei contributi per la connessione debba essere guidata da logiche improntate all'efficienza allocativa, escludendo comunque ogni possibile penalizzazione allo sviluppo di tali impianti
  - b) conseguentemente, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità ha ipotizzato di definire il perimetro dei costi e i criteri per la determinazione del corrispettivo di connessione, coerentemente con i principi espressi nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS;
  - c) in particolare, per quanto concerne la definizione del perimetro dei costi di connessione, nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, coerentemente con la regolazione vigente in materia di connessioni di impianti di produzione nazionale alla rete dell'impresa maggiore di trasporto, è stato prospettato che i contributi per la connessione vengano dimensionati per la copertura dei cespiti relativi a impianti di rete per la connessione, restando esclusi i costi relativi a eventuali rinforzi di rete, la cui copertura è garantita dalla tariffa per l'uso della rete ed è socializzata tra gli utenti della rete;
  - d) nella definizione della formula per il calcolo del contributo, l'Autorità ha tenuto conto dell'esigenza all'esigenza di prevedere regole uniformi per le connessioni alla rete di trasporto e alle reti di distribuzione, fornendo, nel contempo, adeguati segnali locazionali;
  - e) quanto al costo dell'investimento da assumere ai fini della determinazione del contributo, si è ipotizzato, al fine di garantire efficienza nella realizzazione delle opere di connessione, sia di prendere a riferimento soluzioni ottimali sul piano delle quantità di risorse impiegate (soluzione di minimo tecnico) e sia di applicare costi *standard*;
  - f) in sede di consultazione, alcuni operatori di rete hanno segnalato che il perimetro dei costi dovrebbe ricomprendere anche quelli dovuti ad eventuali rinforzi di rete imposti dalla connessione del singolo impianto di produzione di biometano;
  - g) la maggior parte degli operatori di rete che hanno partecipato alla consultazione ha condiviso la formula illustrata in consultazione;
  - h) un'associazione di produttori ha evidenziato che gli oneri di connessione non dovrebbero essere posti interamente a carico del produttore di biometano;

- le osservazioni riportate *sub* (iii) f) non risultano condivisibili in quanto eventuali rinforzi di rete potrebbero determinare oneri rilevante per i produttori, in contrasto con la finalità del decreto legislativo 28/11 laddove prevede che l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano, non penalizzi lo sviluppo dei medesimi impianti di biometano;
- con riferimento all'aspetto *sub* (iv):
  - a) nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, l'Autorità ha formulato l'opzione che il produttore abbia la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento del contributo di connessione per un periodo di 50 anni;
  - b) tali ipotesi è stata nelle linee generali condivisa dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione; tuttavia, alcuni gestori di rete e le loro associazioni, nonché un'associazione di produttori hanno osservato che la durata del periodo previsto per la rateizzazione non sarebbe coerente con quella degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas, che è pari a 12 anni; altri gestori di rete hanno chiarito che il periodo di rateizzazione proposto possa essere, rispetto all'esposizione a rischi di natura finanziaria, eccessivamente lungo;
  - c) nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, alla luce di quanto emerso in sede di consultazione, si è ritenuto opportuno rivedere la durata del periodo di rateizzazione, anche in considerazione del fatto che gli impianti di produzione di biometano hanno vite utili inferiori a 50 anni. In particolare l'Autorità ipotizza di fissare a 25 anni il periodo di rateizzazione e prevedere il rilascio di opportune garanzie da parte del produttore al gestore di rete, commisurate all'importo dei contributi. L'Autorità non ha condiviso invece le osservazioni volte a fissare il periodo di rateizzazione in funzione del periodo di durata delle concessioni per il servizio di distribuzione, in quanto i subentri nella gestione sono tipicamente accompagnati da trasferimento dei rapporti di debito/credito da gestore uscente a gestore entrante;
  - d) un gestore di rete ha evidenziato che un periodo congruo di rateizzazione non dovrebbe superare la durata prevista per la realizzazione dell'opera, in quanto periodi più estesi potrebbero comportare la mancata corresponsione del contributo da parte del soggetto connesso;
  - e) un'associazione di produttori e un'associazione di gestori hanno proposto di rateizzare i contributi per un periodo massimo di 20 anni, periodo che coinciderebbe con la durata del periodo di incentivazione degli impianti di produzione di biometano;
- risulta condivisibile l'osservazione *sub* (iv), e), in quanto coerente con la durata prevista dalla disciplina incentivante, per contro l'osservazione *sub* (iv), d) si porrebbe in contrasto con la finalità incentivante del decreto legislativo 28/11;

- con riferimento alla condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione:
  - l'Autorità ha ipotizzato di fare ricorso a soluzioni ottimali ovvero di minimo tecnico per la determinazione delle quantità di risorse da impiegare per la connessione, in quanto tale approccio è in grado di riflettere nel miglior modo possibile i costi effettivamente generati dalle singole richieste;
  - tale ipotesi è stata condivisa da operatori di rete del segmento della distribuzione, mentre un operatore del trasporto ha evidenziato come non sia possibile ricondurre a casistiche *standard* le differenti e singole connessioni;
- quest'ultima obiezione dell'operatore di trasporto non risulta condivisibile in quanto la soluzione di minimo tecnico, per definizione, deve essere calibrata al caso concreto e non implica necessariamente ipotesi di standardizzazione;
- con riferimento alla valorizzazione a costi *standard* delle componenti da utilizzare per la connessione:
  - nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità, confermando l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, ha ipotizzato che l'introduzione dei costi *standard* possa essere graduale e richieda lo svolgimento di specifici approfondimenti, anche in relazione all'evoluzione della regolazione tariffaria prevista per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale;
  - tale ipotesi è stata in linea generale condivisa da alcuni operatori di rete del segmento della distribuzione, mentre un operatore del trasporto non ritiene applicabile la valorizzazione a costi standard alle componenti da utilizzare nel trasporto gas. \_Il medesimo gestore di rete ha, infatti, chiarito che sono difficilmente prevedibili *ex ante* eventuali aspetti di complessità e di peculiarità di ciascuna connessione; ha inoltre osservato che criteri di valutazione a costi *standard* dovrebbero essere introdotti gradualmente prevedendo in ogni caso la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo standard ove questi siano correttamente giustificati dal gestore di rete;
- in relazione alle difficoltà a individuare costi *standard* risulta condivisibile l'ipotesi di seguire un approccio graduale;
- con riferimento alle tariffe per l'uso della rete:
  - nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, è stato prospettato che per le immissioni nella rete di trasporto si applichino le medesime condizioni previste per le produzioni nazionali di gas metano;
  - in relazione alle immissioni nelle reti di distribuzione, è stato inoltre ipotizzato di non prevedere l'applicazione di corrispettivi per l'uso della rete;

- tale ipotesi è stata in generale condivisa in sede di consultazione; alcune associazioni di gestori di rete e un gestore di rete, tuttavia, hanno subordinato l'espressione di una valutazione positiva alla condizione che sia previsto per i distributori un riconoscimento per le attività connesse alla gestione dei dati di misura della quantità e qualità del biometano immesso nelle reti;
- rispetto a quest'ultima osservazione, si evidenzia che la scelta di non prevedere alcun corrispettivo è volta ad incentivare la produzione da biometano; ciò tuttavia non implica che non saranno riconosciuti, in sede tariffaria, alle imprese di distribuzione i costi sostenuti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013 e di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, l'Autorità :
  - ha ipotizzato di comprendere nel perimetro dei consumi energetici l'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas, l'energia utilizzata per la produzione di biogas e l'energia utilizzata per l'*upgrading*;
  - ha prospettato la possibilità di adottare criteri *a forfait* per la quantificazione dell'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas, viste le difficoltà operative nel compiere misurazioni puntuali, e di misure reali per l'energia utilizzata per la produzione di biogas e per l'*upgrading*, dal momento che non è stata verificata una stretta correlazione tra efficienza energetica dei processi ed efficienza economica;
  - in sede di consultazione, l'ipotesi di comprendere nel perimetro dei consumi energetici anche l'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas è stata ritenuta non coerente con l'impostazione del decreto 5 dicembre 2013 e in contrasto con le soluzioni adottate nell'ambito dell'incentivazione legata alla produzione di energia elettrica con impiego di biogas. Tale osservazione appare ragionevole;
  - in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013, lettera a), l'Autorità, nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS, ha ipotizzato:
    - di prevedere il medesimo assetto di responsabilità previste per l'immissione effettiva nelle reti del gas;
    - di individuare quale soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, la società Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE), a cui il medesimo decreto 5

- dicembre 2013 attribuisce ulteriori compiti connessi con le procedure di incentivazione delle immissioni di biometano;
- di introdurre un sistema di certificazione delle misure riferite a:
    - ✓ quantità e qualità del biometano prodotto nei singoli impianti di produzione;
    - ✓ quantità scaricate da carri bombolai e destinate all'immissione in rete, all'utilizzo in stazioni di servizio per autotrazione e all'utilizzo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
    - ✓ quantità prelevate dalle reti del gas da stazioni di servizio per autotrazione o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
  - di introdurre un sistema di certificazione di riconciliazione sia delle quantità di biometano immesse e destinate ad autotrazione sia delle quantità immesse e destinate ad alimentare impianti ad alto rendimento. È stato prospettato che tale sistema utilizzi il mese quale unità di tempo in relazione alla quale realizzare la riconciliazione e che le quantità di biometano immesso in rete per specifiche destinazioni siano determinate per ciascuna unità di tempo come il minimo tra la quantità immessa in rete e la quantità prelevata per una specifica destinazione;
  - di introdurre un sistema di verifiche circa l'effettiva sottoscrizione e la validità dei contratti bilaterali di fornitura del biometano di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013;
- sul punto, alcuni produttori hanno rilevato che nel caso di utilizzo di carri bombolai le ipotesi regolatorie presentate risulterebbero eccessivamente onerose e penalizzerebbero l'impiego del biometano nei trasporti, dal momento che si renderebbe necessario decomprimere il gas per poi ricomprimerlo per riuscire a rifornire gli autoveicoli; tale osservazione appare condivisibile;
- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto 5 dicembre 2013:
    - l'Autorità ha ipotizzato che la data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo debba essere determinata dal momento della decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura del biometano stipulati tra il produttore e il soggetto che immette in consumo il biometano, stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013 e che tale data in ogni caso non possa essere anteriore alla data di entrata in esercizio degli impianti di produzione del biometano, fissate dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013.

**RITENUTO CHE:**

- quanto all'obiettivo della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti:
  - la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas vada posta in capo al gestore di rete;
  - vista la vigenza dell'obbligo di *standstill*, non sia possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli *standard* di qualità del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 e di quanto previsto dall'articolo 8, comma 9 del decreto 5 dicembre 2013;
  - parimenti, non possano essere emanate nuove regole o norme tecniche in materia di *standard* relativi all'odorizzazione del biometano da immettere nelle reti del gas; conseguentemente, i produttori debbano garantire che le matrici utilizzate non producano interferenze sull'efficacia degli odorizzanti e i gestori di rete debbano verificare la sussistenza delle condizioni di odorizzabilità del biometano, tenendo conto delle evidenze relative alle possibili interferenze sull'efficacia degli odorizzanti impiegati nei casi previsti dalla legge;
  - sia necessario prevedere che gli *standard* di pressione per l'immissione del biometano in rete siano fissati dai gestori di rete, secondo criteri non discriminatori e che tengano conto delle condizioni di esercizio delle reti;
  - sia necessario prevedere l'installazione di valvole di intercettazione che consentano l'immediata sospensione dell'immissione in rete, nel caso in cui i dati rilevati dai sistemi di controllo della qualità evidenzino la presenza di componenti/elementi critici individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;
  - sia necessario prevedere che ai fini dell'accesso alla rete i gestori di rete procedano a verificare la compatibilità dei profili di immissione con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
  - sia necessario prevedere che l'Autorità fissi i diritti e gli obblighi posti in capo ai produttori e ai gestori della rete.

**RITENUTO CHE:**

- quanto alle condizioni per lo svolgimento dell'attività di misura del biometano da immettere nelle reti del gas:
  - sia necessario prevedere che gli obblighi di installazione dei sistemi di misura del biometano siano posti in capo ai produttori, in ragione

dell'esigenza di prevedere uno sviluppo economico della produzione di biometano che presenti significative economie di scala ;

- nel caso di utilizzo di carri bombolai per l'immissione nelle reti del gas i sistemi di misura nel punto di scarico del carro bombolaio in rete siano installati dal gestore di rete;
- sia necessario prevedere che gli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure siano posti in capo ai gestori di rete.

**RITENUTO CHE:**

- quanto all'obiettivo di rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti del gas:
  - sia necessario prevedere che l'Autorità definisca:
    - i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
    - i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
    - la procedura da seguire per l'esame delle richieste di connessione, le relative tempistiche, l'attivazione di procedure sostitutive nonché le sanzioni da irrogare nel caso di inadempimenti del gestore di rete;
    - i criteri per lo svolgimento dei lavori di connessione da parte del richiedente;
    - procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, che si concludano con l'adozione da parte dell'Autorità di decisioni vincolanti;
  - a tal fine, sia necessario:
    - che la detta procedura preveda un numero limitato di fasi, al fine di limitare gli oneri di gestione sia per gli operatori di rete, che per i produttori;
    - che le tempistiche siano adeguate alla complessità delle attività da svolgere e siano individuate con criteri di ragionevolezza;
    - prevedere che l'attivazione delle procedure sostitutive sia disciplinata in modo analogo a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA);
    - prevedere che eventuali controversie insorte fra produttori di biometano e gestori di rete siano risolte con decisione vincolante dell'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

**RITENUTO CHE:**

- quanto all'obiettivo di garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano:

- sia opportuno prevedere che sia versata una cauzione a copertura delle spese sostenute per le attività di valutazione preliminare e di redazione del preventivo per la connessione e che, nel caso in cui non si proceda alla connessione per volontà del richiedente, i gestori di rete possano trattenere l'intera cauzione; ciò in coerenza con le esigenze di semplificazione emerse in sede di consultazione;
- sia opportuno che nel costo della connessione siano computati, secondo un approccio di tipo *shallow*, unicamente i costi specifici necessari per realizzare l'impianto di connessione, secondo soluzioni di minimo tecnico, e che restino esclusi i costi di rinforzo delle reti esistenti;
- sia opportuno adottare una regolazione in materia di contributi di connessione che disciplini in modo analogo sia quelli per le immissioni nelle reti di trasporto, che quelli per le immissioni nelle reti di distribuzione;
- sia opportuno, anche alla luce di quanto emerso in sede di consultazione e in ragione dell'esigenza di evitare il proliferare di utilizzi di carri bombolai per il trasporto, meno efficienti sul piano energetico, prevedere che una parte dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione sia coperta in tariffa;
- sia opportuno prevedere che siano approfondite le ipotesi di determinazione dei contributi di connessione sulla base di costi *standard*, rinviando a tal fine a un successivo provvedimento;
- sia necessario prevedere che i produttori possano gestire le procedure autorizzative o realizzare le opere necessarie alla connessione per conto dei gestori di rete, seguendo le indicazioni e le prescrizioni dei medesimi gestori di rete e prevedendo che i gestori di rete abbiano il diritto di verificare la corrispondenza delle opere eseguite con le specifiche fornite;
- sia opportuno prevedere la possibilità di rateizzare i pagamenti per i contributi di connessione per periodi che non superino i venti anni, purché vengano prestate adeguate garanzie da parte dei produttori;
- sia opportuno stabilire che, nel caso di immissioni nella rete di trasporto, le tariffe per l'uso della rete siano determinate sulla base delle stesse condizioni previste per le immissioni in rete da produzioni nazionali di gas, mentre nel caso di immissioni nelle reti di distribuzione non sia previsto alcun corrispettivo per l'uso della rete.

**RITENUTO CHE:**

- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013, relative alla fissazione delle modalità per determinare i consumi energetici degli impianti, sia necessario dare seguito alle ipotesi sviluppate nel documento per la consultazione 498/2014/R/GAS;

- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013:
  - per quanto riguarda la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto 5 dicembre 2013 che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del gas, sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle reti;
  - per quanto riguarda l'identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, sia opportuno attribuire al GSE il compito di svolgere l'attività di certificazione e prevedere, in particolare che:
    - a tal fine, il GSE utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi;
    - il GSE definisca le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto 5 dicembre 2013;
  - per quanto riguarda le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio, sia opportuno dare seguito all'ipotesi riportata in consultazione

## **DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di prevedere che, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i gestori delle reti di trasporto attivino le procedure di aggiornamento dei codici di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09;
3. di prevedere che, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/GAS 42/11, siano approfondite anche le tematiche relative all'introduzione di costi *standard* per la valorizzazione dei contributi per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*